



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica- GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. [REDACTED] RG,

**tra**

[REDACTED], rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe D'Ippolito –**attori**;

**e**

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] – **convenuta**;

[REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avvocati [REDACTED] - **convenuta**;  
avente ad oggetto “investimenti polizze assicurative –nullità- risoluzione- ripetizione somme-  
risarcimento danni “.

**Conclusioni: come in atti.**

All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note dell'8 ottobre 2025) è stata riservata la decisione ex art.281-sevies ultimo comma cpc.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto**

Gli attori, premettendo che, in data 11 settembre 2017, si recarono presso la filiale [REDACTED] con l'intento di investire i propri risparmi in una polizza vita a capitale garantito, hanno dedotto che:

- i funzionari dell'istituto di credito proposero la sottoscrizione della polizza [REDACTED], rassicurando sulla sicurezza dell'investimento;
- il 20 settembre 2017, veniva investita la somma di €200.000,00 da [REDACTED] e la somma di €100.000,00, rispettivamente, da [REDACTED];
- l'investimento riguardava un fondo denominato [REDACTED];
- il 27 settembre 2022, a seguito di ordine formale di disinvestimento, veniva liquidata a [REDACTED] la somma di €173.468,67, a [REDACTED] la somma di €87.688,53, a [REDACTED] la somma di €86.530,14;
- per tutti gli investitori vi è stata una perdita rispetto al capitale originario;

-le operazioni di investimento sono state compiute senza la previa profilatura dei clienti ed in assenza del contratto quadro previsto dagli articoli 21-23 TUF;

-i contratti di investimento sono nulli e, quindi, rispetto al capitale originario, detratte le somme corrisposte a seguito di disinvestimento, spettano ex art.2033 cc gli importi non restituiti, pari alle perdite nella misura di €26.531,33 in favore di [REDACTED] di €12.311,47 in favore di [REDACTED] [REDACTED], di €13.469,86 in favore di [REDACTED];

-la condotta inadempiente delle convenute, rispetto agli obblighi di comportamento previsti dal TUF e dal Regolamento Consob Intermediari n.16190-2007, implica la risoluzione dei contratti e la condanna delle convenute, secondo le rispettive responsabilità, alle restituzione delle indicate somme;

-in via subordinata, le convenute devono essere condannate, secondo le rispettive responsabilità, al risarcimento del danno nella misura delle perdite economiche.

La convenuta [REDACTED] ha contestato la domanda svolgendo diffuse difese sulla inconfigurabilità della nullità per mancata stipulazione del contratto quadro in forma scritta, sulla completezza della informativa fornita ai [REDACTED], sulla adeguatezza del [REDACTED] [REDACTED] ex art.40 Regolamento Consob n.16190-2007, (tenuto conto peraltro che, nel caso di specie, non si è trattato di gestione portafogli), sul meccanismo di protezione parziale del capitale investito tanto che la minusvalenza è stata limitata pur a fronte di due crisi sistematiche in ambito sanitario e bellico, nonché sul fatto che i [REDACTED] fossero pienamente consapevoli del tipo di investimento, compiuto impiegando fondi di una vincita milionaria al gioco "10 e lotto".

La stessa convenuta ha poi eccepito la carenza di legittimazione passiva per le pretese restitutorie/risarcitorie sostenendo che la parte di capitale investito e non restituito è stata incamerata dalla società che ha emesso le polizze.

La convenuta [REDACTED], premettendo che, come impresa di assicurazione, operava in regime di libera prestazione di servizi e che il collocamento delle polizze è rientrato nell'attività del soggetto intermediario, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva.

Entrambe le società convenute hanno dedotto l'inammissibilità della domanda di risoluzione in quanto i [REDACTED] hanno riscattato interamente le polizze in data 27 settembre 2022.

\*\*\* \*\* \*\*\*

### **In termini generali.**

I contratti “unit- linked” o “index- linked” si sostanziano nell’acquisto di uno strumento finanziario; il rischio, assunto dal risparmiatore-investitore, dipende non dal fattore tempo, ma dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell’emittente.

Nel caso di “polizza assicurativa sulla vita”, il rischio avente ad oggetto un evento che riguarda l'assicurato è assunto dall'assicuratore, mentre, per “l’investimento in strumenti finanziari”, il rischio di “performance” è a carico dell'assicurato.

Le polizze “unit-linked” (agganciate a un determinato fondo di investimento) e le polizze “index - linked” (legate ad un particolare indice di borsa o a un paniere di titoli azionari) hanno una connotazione finanziaria o, secondo alcuni interpreti, mista.

Tali polizze, da qualificare come “prodotti finanziari”, sono soggette alle disposizioni del TUF e del Regolamento Consob n.11522-1998, come integrato dalla Delibera n.15961 del 30 maggio 2007.

Con la Legge 262/2005 è stato introdotto l’art. 25-bis del TUF, rubricato “Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione” [...]; nell’art. 1 del TUF, relativo alle “Definizioni”, è stata aggiunta la lettera “w-bis”, con la quale è stato precisato che i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono le polizze index-linked, unit-linked e i certificati di capitalizzazione; nel Regolamento Consob 11522/1998 è stata inserita (con delibera Consob 15961 del 30.5.2007) la Sezione III bis, rubricata “Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche e di prodotti finanziari assicurativi”, con indicazione all’art. 36-ter delle disposizioni del Reg. Consob applicabili con riferimento alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi.”.

In giurisprudenza si è affermato, senza soluzione di continuità, che le polizze-vita caratterizzate dal rischio finanziario - che, in quelle c.d. "linked" pure, grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all’impresa di assicurazioni, al posto dell’obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l’investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l’andamento del mercato o dei titoli (polizze c.d. "unit-linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all’andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari).

In esse, la componente vita ed investimento risulta preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita c.d. "tradizionali" ex art. 1882 cod. civ., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai

familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto" (così, [Cass. 22/10/2021, n. 29583](#); conforme [Cass. 31/01/2024, n. 2922](#)).

In tema di polizze linked, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la qualificazione in termini di investimento (anziché di assicurazione sulla vita [ex art. 1882 cod. civ.](#)) di un contratto nel quale l'assicuratore, in caso di morte, si impegna a pagare ai beneficiari un indennizzo "del tutto irrisorio" ([Cass. 12/02/2024, n. 3785](#)) ovvero "trascurabile" ([Cass. 24/07/2023, n. 22008](#)) nonché di un contratto che prevedeva, nel caso di morte del portatore di rischio "la possibilità di perdere interamente il capitale", cioè la possibilità che al beneficiario non fosse corrisposto alcun indennizzo, in ragione dell'andamento dei valori mobiliari in cui era investito il premio ([Cass. 27/07/2023, n. 22961](#)).

Risulta, allora, chiaro che la mancanza della garanzia della conservazione del capitale alla scadenza del rapporto e la perdita (anche parziale) del premio investito costituiscano, nelle polizze in esame, indici sintomatici significativi ed univoci della natura finanziaria dell'operazione nel suo complesso intesa, "siccome innervano la collocazione del rischio assicurato (c.d. rischio di performance) a carico dell'investitore-assicurato, marcando in tal guisa la differenza rispetto al profilo causale del contratto di assicurazione, in cui, per connotato tipico, opera il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore; e ciò perché quanto più elevato è il rischio finanziario trasferito, in tutto o in parte, in capo all'assicurato, tanto più ridotto è il rischio demografico corso dall'assicuratore quest'ultimo, infatti, non consiste nella mera previsione del pagamento di una somma di denaro in caso di morte ma postula, di necessità, un indennizzo - parametrato alle tavole di mortalità in base all'età del portatore di rischio - che abbia una reale utilità (cioè rechi un vantaggio apprezzabile, non limitato alla mera restituzione dei premi versati) per l'assicurato nel caso di morte ante tempus (cfr. [Cass. 26/07/2024, n. 21022](#)).

#### **L'obbligo del contratto-quadro.**

Allorquando il contratto deve stipularsi per iscritto (art.1350 c.c.), la forma assume ad elemento costitutivo della fattispecie negoziale, soprattutto in funzione di certezza dell'atto e di responsabilizzazione del consenso, sicché, ove il requisito formale non sia soddisfatto integralmente, anche mediante le sottoscrizioni dei contraenti, rimane inficiato il consenso, con conseguente nullità del vincolo negoziale, stante l'inscindibilità tra negozio e forma al fine di giuridicizzare l'operazione; in materia di contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, la forma scritta assolve, evidentemente, anche una funzione informativa e di tutela dell'investitore, in quanto il requisito formale richiama l'attenzione dell'investitore sull'importanza dell'operazione finanziaria, sul rischio connesso alla stessa, sulle conseguenze economiche incidenti, concretamente e potenzialmente, sulla sua sfera patrimoniale.

La necessità del rigore formale per il contratto normativo volto a tracciare preventivamente le coordinate dei futuri investimenti, nonché per le singole operazioni di investimento suscettibili di implicazioni economico-patrimoniali importanti è stata dettata dalla disciplina dell'art.23 TUF e dell'art.30 del relativo regolamento d'attuazione (delibera CONSOB n.11522/1998), poi modificata ed integrata.

Pertanto, posto che le polizze sono da intendere come “prodotti finanziari”, la loro stipulazione sarebbe dovuta avvenire dopo la fase del contratto quadro, secondo il disposto dell'art.23 del Decreto Legislativo n.58/1998 e dell'art.30 del regolamento attuativo (...) *gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto (...) al fine di “specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche”.*

Il contratto-quadro è dato dall'accordo preventivo, in forma scritta, diretto a regolare *ex ante* ed in via generale la successiva attività negoziale di investimento; esso assurge ad elemento costitutivo della fattispecie negoziale, soprattutto in funzione di certezza dell'atto e di responsabilizzazione del consenso.

In materia di contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento, la forma scritta assolve, evidentemente, una funzione informativa e di tutela del soggetto che investe, in quanto il requisito formale richiama l'attenzione dell'investitore sull'importanza dell'operazione finanziaria, sul rischio connaturato alla stessa, sulle conseguenze economiche incidenti, concretamente e potenzialmente, sulla sua sfera patrimoniale.

Da qui, la necessità del rigore formale per il contratto normativo volto a tracciare preventivamente le coordinate dei futuri investimenti.

Il contratto-quadro - alla stregua non di un contratto dispositivo, ma di un contratto normativo - da perfezionare nella fase iniziale del rapporto di intermediazione finanziaria, assolve la funzione precipua di fissare preventivamente le regole della futura attività negoziale di investimento e, quindi, di perimetrare l'ambito della scelta e della gestione dell'investimento, da attuare successivamente.

Pur avendo ciascun negozio attuativo una propria causa, autonoma e distinta, i requisiti di validità del “contratto cornice” finiscono per estendersi ai contratti successivi aventi ad oggetto l'acquisizione di strumenti finanziari.

La Cassazione a Sezioni Unite, con la pronuncia n.898/2018, ha enunciato il seguente principio di diritto: “*il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal [D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23](#), è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una*

*copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".*

In punto di obbligo del contratto quadro anteriore alle operazioni di investimento in polizze linked si è espressa Cass. Sez.III 7 giugno 2025 n.15220.

Le argomentazioni che precedono sono state svolte per la posizione di ██████████; l'intermediario convenuto non ha assolto l'onere della prova in ordine alla stipulazione del contratto quadro prima dell'acquisto della polizza da parte del ██████████, sicchè, la nullità implica l'obbligo dell'intermediario di rifondere all'investitore la differenza tra €100.000,00 (importo versato per la sottoscrizione della polizza) ed €86.530,14 (importo riscosso al momento del disinvestimento).

#### **L'obbligo informativo. Le altre posizioni.**

Nei contratti in esame, il rischio finanziario si evince dalla destinazione del capitale investito dai ██████████ a "fondi interni" agganciati a valori azionari ed obbligazionari.

Dal documento negoziale (sezione "caratteristiche del contratto") emerge testualmente che: "è una polizza di tipo unit-linked, la cui durata coincide con la vita dell'assicurato, salva la possibilità di rimborso anticipato; consente di investire il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi in quote di Fondi Interni dal cui valore dipendono le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto".

Dai documenti prodotti in atti e dall'esito della prova testimoniale non sembra che, prima della sottoscrizione di polizze così peculiari, sia stato garantito il dovuto apporto informativo ex art.21 TUF nei confronti di soggetti privi di competenza in materia finanziaria.

Gli obblighi informativi a carico dell'intermediario finanziario non possono annoverarsi tra i requisiti negoziali previsti a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, c.c., ma rientrano tra gli obblighi di diligenza e buona fede che improntano la fase precontrattuale, la fase dell'esecuzione del contratto e più in generale tutta la fase dell'adempimento delle obbligazioni; da qui la possibilità per l'investitore, in caso di violazione degli obblighi sanciti dall'art. 21 TUF e dalla disciplina regolamentare, di trovare adeguata tutela attraverso gli strumenti della risoluzione per inadempimento e dell'azione risarcitoria.

L'informativa sullo strumento finanziario ha una sua precisa autonomia e va distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza ed adeguatezza; infatti, la prima deve porre l'investitore nelle condizioni di conoscere le caratteristiche del prodotto finanziario e di apprezzare i rischi che l'operazione comporta, mentre, le seconde si basano sul rapporto tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente in termini

di livello di esperienza e di conoscenza (per l'appropriatezza), nonché degli obiettivi di investimento e della capacità finanziaria (per l'adeguatezza).

Per i fini che qui rilevano, deve richiamarsi la posizione esegetica espressa dalla Suprema Corte del seguente tenore: *"dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati"* ([Cass. 17 aprile 2020, n. 7905](#)); anche in quest'ultima prospettiva, tuttavia, la banca può vincere la presunzione offrendo prova contraria, quantunque essa non possa essere desunta esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi: *l'obbligo informativo sussiste, poi, anche se l'intermediario non sia tenuto per contratto a prestare, in favore del cliente, un servizio di consulenza: infatti, ove l'investitore affidi all'intermediario il solo incarico di eseguire degli ordini, ma non anche quello di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare"* il detto intermediario è comunque tenuto a fornire al primo adeguate informazioni sulle operazioni in sé, oltre che in ordine alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio ([Cass. 23 settembre 2016, n. 18702](#), con riguardo al reg. Consob n. 11522/1998).

Gli obblighi informativi devono essere particolarmente estesi e penetranti, in quanto diretti a consentire all'investitore di operare investimenti pienamente consapevoli, avendo acquisito l'intero ventaglio delle informazioni, specifiche e personalizzate, che, di volta in volta, alla luce del parametro di diligenza applicabile, l'intermediario deve fornire in ragione dell'investimento prescelto, tenuto conto tanto delle caratteristiche dell'investitore, quanto di quelle del titolo verso cui si indirizza l'investimento, quantunque attuato nel contesto di un rapporto di sola negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini ([Cass., n. 14884/2017](#)), sicché, una volta doverosamente acquisite le informazioni necessarie ([Cass., n. 8619/2017](#)), l'intermediario deve esemplificativamente rendere edotto l'investitore del rating, della eventuale offering circolare delle caratteristiche del mercato ove il prodotto è collocato ([Cass., n. 8619/2017](#)), di eventuali situazioni di grey market ([Cass., n. 8314/2017](#)), e se del caso finanche del rischio di default dell'emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori, in modo

effettivamente consapevole, per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ([Cass., n. 12544/2017](#), e, riassuntivamente, [Cass., n. 1376/2016](#)), senza che un deficit informativo si possa giustificare sulla base della dimensione locale dell'intermediario medesimo e della non partecipazione diretta alla vendita dei titoli ([Cass., n. 8619/2017](#); [Cass., n.15936/2018](#); [Cass., n. 9460/2020](#)) o nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati ([Cass., n. 16126/2020](#); [Cass., n. 18153/2020](#); [Cass., n. 12990/2023](#)).

Gli esposti principi sono stati ribaditi da Cass.Civ. Sez.I 14 febbraio 2024 n.4057.

Ed ancora, “gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare” ([Cass. n. 7905/21](#); [Cass.n.11724/2024](#)). Pertanto, l'intermediario, non assolvendo adeguatamente l'obbligo informativo ed il compito di collocare i prodotti finanziari in maniera adeguata al tipo di investitori (in questo caso, privi di propensione al rischio), deve essere condannato al risarcimento del danno patrimoniale da liquidare nella differenza tra gli importi versati per le polizze e quelli conseguiti in sede di disinvestimento.

Conclusivamente:

- a [REDACTED] deve essere versata la somma di € 13.469,86 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- a [REDACTED] deve essere versata la somma di €12.311,47 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- a [REDACTED] deve essere versata la somma di €26.531,33 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La soccombenza della convenuta [REDACTED] determina la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

Le spese di giudizio possono essere compensate nel rapporto tra gli attori e l'altra convenuta, evocata in giudizio in qualità di soggetto emittente le polizze.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. [REDACTED] RG, tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:

-in accoglimento delle domande, per quanto in motivazione, accertata la nullità dell'investimento per la posizione di [REDACTED] e la condotta inadempiente dell'intermediario per la posizione di [REDACTED], condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] della somma di € 13.469,86 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di €12.311,47 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di €26.531,33 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

-condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € [REDACTED] per esborsi, € [REDACTED] per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta;

-dispone la compensazione delle spese di giudizio tra gli attori e l'altra parte convenuta.

Così deciso in data 10 ottobre 2025

Il Giudice annagrazia lenti